Allegato 3 alla lettera invito

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG 71360094EA

COMUNE DI RIMINI

U.O. Sport e Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo Corso d'Augusto 154, Rimini

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di custodia, vigilanza ed eventuale pulizia da svolgersi presso :

- il Palazzetto dello Sport "Flaminio" ubicato in Rimini, via Flaminia n.28, costituito da un unico edificio comprendente diversi locali (palestre: "Sala Centrale", "Sala A", "Sala B", "Sala C1", "Sala C2"; tribune per gli spettatori, locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, medicherie, depositi vari, magazzini vari, sala stampa e area ospitalità) e da due piazzali scoperti ad esso antistanti (su via Flaminia e su via IX febbraio 1849);
- **lo Stadio Comunale** "Romeo Neri" ubicato in Rimini, Piazzale del Popolo n.3, in adiacenza al palazzotto dello sport "Flaminio", costituito da diversi locali interni posti nei due "sotto-tribuna" (palestra "Pesisti", palestra "Gemmani", spogliatoi, servizi igienici, medicheria, deposito, magazzino, sala stampa, area ospitalità) e da diversi spazi esterni (campo da calcio con circostante pista di atletica, tribune e "curve" per gli spettatori) oltre che dall'appartamento ad uso del custode, tutti ubicati all'interno del muro di cinta dell'impianto sportivo stesso.

Per una dettagliata descrizione delle prestazioni inerenti i servizi in oggetto si rimanda alla scheda servizi allegata al presente atto (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi con decorrenza dalla data di stipulazione e comunque non oltre il 31/08/2022 (termine ultimo di disponibilità del Palazzetto dello Sport "Flaminio" da parte del Comune).

Sarà facoltà dell'affidante, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative e/o di bilancio sospendere o sopprimere il servizio o parte di esso in qualsiasi momento dandone comunicazione all'affidataria con preavviso di almeno 15 giorni, senza che l'affidante possa pretendere indennizzi o risarcimenti di alcun genere;

Sarà inoltre facoltà del Comune di ridurre il servizio e/o risolvere il contratto senza preavviso nell'ipotesi in cui il Comune dovesse, per qualunque motivo, cessare la gestione diretta degli impianti sportivi Palazzetto dello Sport "Flaminio" e Stadio Comunale "Romeo Neri", o anche per solo uno di essi; l'affidante non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di alcun genere.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto e per tutta la durata del contratto, l'affidante corrisponderà all'affidataria un corrispettivo mensile risultante dalla somma di tutti gli importi calcolati moltiplicando tariffe orarie per tipologia di servizio offerto (offerte in sede di gara) alle ore effettivamente richieste dal Comune e del canone mensile offerto in sede di gara.

Le frazioni di ora saranno conteggiate proporzionalmente ai minuti di servizio effettivamente prestati.

Si specifica che saranno prese in considerazione, nel calcolo del corrispettivo mensile solo, le tariffe relative alla tipologia del servizio, le ore e il numero di persone effettivamente richiesto dal Comune appaltante, in base alle proprie reali esigenze, e con le modalità previste nelle scheda dei servizi allegata al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Il corrispettivo sopra indicato dovrà essere comprensivo di tutti i costi attinenti al personale e di ogni altro onere di qualunque natura che dovranno essere sostenuti dall'appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli relativi alle sostituzioni per ferie, malattie e infortuni e a tutte le dotazioni individuali previste dal D.Lgs.09.04.2008, n.81 e s.m.i.

Il corrispettivo mensile dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, che dovrà essere emessa mensilmente, in via posticipata, previo invio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, di dettagliato rendiconto nel quale dovrà essere riportato:

- 1) il nome e cognome di ogni persona che nel mese ha preso servizio,
- 2) le ore da ciascun effettivamente svolte suddivise per tipologia di servizio svolto
- 3) impianto presso il quale ha svolto il servizio.

ARTICOLO 4 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, la ditta affidataria dovrà consegnare al Comune, prima della sottoscrizione del contratto:

- a) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio dell'appaltante, con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di durata annuale e con l'obbligo - a carico della ditta affidataria - di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) del contratto, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale;
- b) copia di polizza assicurativa per danni cagionati da incendio ed eventi calamitosi alla struttura e/o a cose, compreso il patrimonio del Comune, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) di durata annuale e con l'obbligo a carico della ditta affidantaria di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) del presente contratto, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale;

La ditta appaltatrice dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa per infortuni subiti dal personale incaricato dell'espletamento del servizio.

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico del Comune.

ARTICOLO 5 – CAUZIONI - GARANZIE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, ed in particolare degli obblighi previsti dal successivo articolo 8, l'affidatario dovrà consegnare al Comune prima della sottoscrizione del contratto, apposita garanzia definitiva prevista dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui si intende integralmente richiamato, escutibile con semplice richiesta scritta e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del codice civile, di durata pari alla durata del contratto e con obbligo – a carico dell'affidatario – di ricostituzione della stessa per l'importo originario, nel caso di escussione, anche parziale, entro 15 giorni dall'escussione, a pena di risoluzione del contratto.

Detta garanzia sarà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del rapporto regolato al presente contratto è fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere a terzi il contratto medesimo.

Il subappalto è consentito nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto. Si evidenzia che:

- Appaltatore e subappaltatori sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 105.
- La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi indicati dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell'art. 105, comma 14, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La ditta affidataria si assumerà con la sottoscrizione del contratto tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare l'appaltatore avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'applicazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

Si specifica che la fornitura dei servizi in oggetto verrà effettuata dalla ditta affidataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

La ditta affidataria sarà, infatti, unica responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti.

La ditta affidataria avrà l'obbligo di adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori. Pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta in caso di infortuni al personale addetto all'espletamento dei servizi, ricadrà esclusivamente sulla ditta stessa, la quale solleva il Comune di Rimini da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose comunque provocati durante l'espletamento del servizio dal predetto personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.

Non potrà essere utilizzato, per l'espletamento dei servizi, personale diverso da quello indicato nell'offerta tecnica se non con il consenso scritto reso ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

La ditta affidataria avrà, inoltre, l'obbligo di :

- A) mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la percentuale minima dei lavoratori svantaggiati di cui al comma 2 dell'articolo 4 della L. 381/1991, nonché l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali, per tutto il periodo di durata del contratto;
- B) utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della legge 381/91, per prestazioni complementari;
- C) nominare il responsabile dei servizi e delle attività e comunicare tale nomina al Comune di Rimini prima dell'inizio della prestazione dei servizi;
- D) fornire al Comune l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale impiegato nell'espletamento dei servizi richiesti;
- E) rispettare, nei confronti del proprio personale, dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'espletamento dei servizi condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili;
- F) accendere apposite coperture assicurative relative al rischio di infortunio subito dagli operatori dell'espletamento dei servizi e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività;
- G) rispondere di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili o immobili, nonché a terzi o a cose di terzi o a cose di terzi o a cose di terzi dal personale incaricato dell'espletamento dei servizi;
- H) rispettare pienamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori in quanto applicabile;
- corrispondere all'Amministrazione Comunale, nell'ipotesi di mancato rispetto dell'orario o della continuità o della qualità del servizio per causa imputabile alla ditta appaltatrice, a titolo di penale, in applicazione della previsione di cui all'art 1382 CC, una cifra corrispondente al doppio del costo del mancato servizio, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni e salvo il diritto di recesso;
- provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale che dovesse risultare assente per un qualunque motivo (ferie, malattia, ecc.), allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento dei servizi in oggetto;
- M) provvedere, entro 7 giorni dal ricevimento di richiesta scritta e motivata da parte del Comune di Rimini, alla sostituzione del personale non ritenuto idoneo all'espletamento del servizio, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

- N) impiegare solo personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, considerato che gli impianti sportivi sono soprattutto frequentati da minori;
- O) far rispettare al proprio personale le norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro;
- P) svolgere il servizio negli orari e nei termini stabiliti, per ogni tipologia di servizio, nella scheda dei servizi allegata al presente atto (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;
- Q) rispettare e far rispettare tutte le disposizioni in tema di riservatezza per la gestione dei dati personali acquisiti in qualsiasi forma per l'espletamento del servizio oltre che mantenere la riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante la prestazione del servizio;
- R) avere la disponibilità costante di una sede operativa nel Comune di Rimini, comunicare all'appaltante l'ubicazione della stessa prima della stipula del contratto e segnalare eventuali variazioni della stessa con almeno cinque giorni di preavviso;
- S) dotare la suddetta sede operativa di un idoneo collegamento telefonico e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- T) intestarsi, nel caso fare intestare alla persona incaricata dell'espletamento della tipologia di servizio di cui al articolo 2.1 lettera a della scheda dei servizi, allegata al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, tutte le utenze (elettrica, di riscaldamento e di telefonia fissa, se ed in quanto attivata), dell'appartamento di proprietà dell'appaltante posto all'interno dello stadio comunale, ed accollarsi, o fare accollare al personale incaricato dell'espletamento della tipologia di servizio di cui al articolo 2.1 lettera a della suddetta scheda dei servizi, tutti i relativi oneri, mentre l'onere relativo al consumo idrico sarà a carico dell'appaltante;
- U) rispettare quando contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto, seppure non materialmente allegata. Eventuali difformità e scostamenti nell'espletamento del servizio costituiscono inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto.
 - In particolare non potrà essere utilizzato, per l'espletamento dei servizi, personale diverso da quello indicato nell'offerta tecnica se non con il consenso scritto dell'affidante;
- V) di rispettare e far rispettare le norme pattizie di cui ai Protocolli di Legalità sottoscritti tra il Comune di Rimini e la Prefettura di Rimini in data 08/02/2012 e in data 16/09/2013, messi a disposizione con gli atti di gara e che qui si intendono integralmente richiamati;
- Z) di rispettare e far rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini Allegato n. 1 al Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Rimini approvato con deliberazione della Giunta comunale 31 gennaio 2017, n. 17, messo a disposizione con gli atti di gara e che qui si intende integralmente richiamato.

E' inoltre posto a carico dell'appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina sul lavoro.

E' fatto inoltre obbligo di:

- a) dotare gli addetti all'espletamento del servizio di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni ed istruirli in conformità alle vigenti leggi in materia (D. Lgs. n. 81/08);
- b) impiegare esclusivamente personale i cui contratti siano in regola con le normative di settore, se impiegato con altre forme contrattuali che comunque dovranno essere previste dalla normativa vigente;
- c) coprire con idonea polizza assicurativa per responsabilità civile tutti gli eventuali danni procurati a terzi durante lo svolgimento del servizio in oggetto, da tutti gli operatori, adibiti al servizio stesso, nonché da eventuale smarrimento/furto;
- d) assumere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio oltre alla responsabilità per ogni eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o il personale con altro rapporto di lavoro, o i soci dovessero arrecare o che, comunque, nello svolgimento dell'attività in oggetto, o per cause ad esso inerenti, venissero arrecati, al proprio personale o a terzi, provvedendo direttamente al risarcimento dei danni ed esonerando Il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore è infine tenuto ad applicare e a far applicare le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro regolamentato con le altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, sia nei confronti dei soci.

Tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dagli adempimenti di cui sopra sono a carico dell'appaltatore che si impegna, inoltre, a rispettare tutto quanto previsto nel presente articolo.

L'appaltatore sarà responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o il personale con altro rapporto di lavoro, o i soci dovessero arrecare o che, comunque, nello svolgimento dell'attività in oggetto, o per cause ad esso inerenti, venissero arrecati, al proprio personale o a terzi.

L'appaltatore si impegna, di conseguenza, a provvedere al risarcimento dei danni, e ad esonerare il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'APPALTANTE

Con decorrenza dalla data di stipula del contratto l'appaltante metterà a disposizione gratuitamente dell'appaltatore, che con la sottoscrizione del contratto lo accetta fin da ora, impegnandosi a prenderlo in consegna, a tale data, nell'attuale stato di fatto e di diritto, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva di alcun tipo, l'appartamento di proprietà del Comune, posto all'interno dello stadio comunale ("appartamento del custode").

L'appaltante potrà, in ogni momento, eseguire verifiche periodiche, con proprio personale, anche alla presenza dei responsabili dell'appaltatore e le relative valutazioni conclusive saranno comunicate per iscritto all'appaltatore stesso.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali l'affidante contesterà la difformità all'affidataria. Le contestazioni saranno formulate in forma scritta e potranno essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso tale termine e qualora non fossero giunte controdeduzioni o le stesse

fossero ritenute insufficienti, si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 11.

L'appaltante avrà la facoltà di apportare modifiche nell'organizzazione delle attività, qualora ciò si rendesse necessario a garantire la corretta conduzione del servizio.

ARTICOLO 10 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto l'appaltatore deve comunicare per iscritto all'appaltante il nominativo e i recapiti del Responsabile del servizio che avrà il compito di:

- gestire i rapporti ed i contatti con l'appaltante;
- vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto pattuito contrattualmente, ivi incluso la responsabilità della ditta per la sicurezza sia dei suoi addetti e per l'adozione delle misure relative all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale le funzioni e i compiti stabiliti.

Il Responsabile del servizio inoltre dovrà decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

La ditta affidataria ha l'obbligo, in caso di abbandono di tale ruolo, per qualunque motivo, di procedere alla relativa sostituzione e di comunicare tale sostituzione per iscritto entro cinque giorni dalla stessa.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

- a) fallimento dell'impresa o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- b) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme applicabili in materia di previdenza, infortuni, sicurezza e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali.

Sono inoltre causa di risoluzione anticipata del presente contratto:

- interruzione, sospensione ingiustificata o inefficienze nella prestazione dei servizi richiesti, quali ad esempio il ripetuto mancato rispetto dell'orario o della continuità o della qualità dei servizi prestati, accertate con numero tre contestazioni formalmente avanzate dall'affidante;
- 2) violazione delle condizioni e dei termini di ammissione del subappalto e/o di cessione del contratto come dettagliato al precedente articolo 6;
- 3) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente articolo 8 lettere A), U), V) e Z);
- 4) accertato compimento, da parte del personale incaricato dell'espletamento dei servizi dei reati di cui all'articolo 15 della legge 55/90 e successive integrazioni e modificazioni;
- 5) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. non siano eseguite come previsto dal citato art 3 comma 9 bis);
- 6) danneggiamento o furto di beni da parte del personale incaricato dell'espletamento dei servizi affidati

- con il presente contratto;
- 7) cessazione, da parte del Comune, per qualunque motivo e in qualunque momento della gestione diretta degli impianti sportivi Palazzetto dello Sport Flaminio e Stadio Comunale Romeno Neri . Si precisa che la cessazione della gestione diretta da parte del Comune di uno solo di essi, per qualunque motivo e in qualunque momento, comporterà la immediata riduzione della richiesta dei servizi in oggetto limitatamente all'impianto per il quale la gestione diretta è cessata.

Inoltre il contratto si risolverà automaticamente, senza che all'appaltatore spetti alcunché ad alcun titolo, il sedicesimo giorno successivo a quello:

- della scadenza annuale delle polizze assicurative previste al precedente articolo 4, in caso di mancato rinnovo annuale delle stesse entro il termine massimo di quindici giorni dalle rispettive scadenze annuali;
- b) dell'escussione della garanzia prevista al precedente articolo 5, in caso di mancata ricostituzione della stessa, per l'importo originario, entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa escussione, come previsto dal citato articolo 5.

Nelle ipotesi sopraindicate il futuro contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell'affidante con effetto immediato a seguito di specifica comunicazione, notificata ai sensi di legge, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, all'affidataria non spetterà alcun indennizzo e l'affidante avrà la facoltà di escutere la garanzia di cui al precedente articolo 5 fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o per il risarcimento dei danni subiti.

L'affidante inoltre provvederà all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte addebitando all'affidatario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Nei suddetti casi di risoluzione anticipata del contratto, qualora l'affidante lo richieda, l'affidataria ha l'obbligo di continuare la prestazione del servizio per il periodo di tempo necessario per procedere al nuovo affidamento.

ARTICOLO 12 - PENALITA'

Nell'ipotesi di mancato rispetto dell'orario o della continuità o della qualità del servizio per causa imputabile alla ditta appaltatrice, il Comune contesterà il fatto in forma scritta e applicherà una penalità consistente nel versamento di una somma pari al doppio del costo del mancato servizio, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni e salvo l'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 11.

ARTICOLO 13 – VERIFICHE E CONTROLLI

In ogni momento l'affidante potrà eseguire verifiche periodiche, con proprio personale, sull'esecuzione e sulla qualità dei servizi sopra indicati, al fine di verificare la rispondenza delle modalità di prestazione dei servizi a quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'affidante si riserva infine la facoltà di eseguire, in ogni momento, gli opportuni accertamenti al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali l'affidante contesta la difformità all'affidataria. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso tale termine e qualora non fossero giunte controdeduzioni o le stesse fossero ritenute insufficienti, si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo 11.

ARTICOLO 14 – DUVRI

Per l'esecuzione delle prestazioni presso il Palazzetto dello Sport Flaminio e presso lo Stadio Romeo Neri:

- non essendo prevista compresenza del personale dell'appaltatore e di quello dell'appaltante, non vi sarà alcuna interferenza fra essi;
- essendo prevista la compresenza del pubblico e del personale dell'appaltatore, quest'ultimo con funzioni di custodia, vigilanza e pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dei medesimi due impianti sportivi;

non emergono rischi da lavorazioni interferenti, e quindi non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Secondo le previsioni di cui all'art.50 del D.lgs.50/2016 il presente contratto è soggetto alla clausola sociale di prioritario assorbimento di n.2 operatori e precisamente :

- 1) dell'operatore che ha svolto attività lavorativa con la qualifica professionale di custode con alloggio presso lo Stadio Comunale Romeo Neri;
- 2) di n.1 operatore che ha svolto attività lavorativa con la qualifica professionale di addetto al servizio di custodia, vigilanza ed eventuale pulizia presso il Palazzetto dello Sport Flaminio e presso lo Stadio Comunale Romeo Neri.

Ai sensi dell'articolo 50 del decreto sopracitato l'appaltatore si impegna ad impiegare in via prioritaria, qualora disponibili, e per il periodo di durata del presente contratto, il personale sopra richiamato nel caso in cui abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione e a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione del contratto con l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs.81/2015.

Il Comune sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola, che sono di esclusiva competenza dell'appaltatore.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere sia durante l'esecuzione del servizio che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, in merito alla interpretazione saranno devolute al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Rimini, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 17 – SPESE

Tutte le spese, immediate e future, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale al futuro contratto saranno a carico dell'affidataria.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 18 - RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTI E RESPONSABILITA'

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato e relativi allegati, nel bando di gara e relativi allegati, s a rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.	3i

ALLEGATO A SCHEDA SERVIZI

1. SERVIZIO PRESSO IL PALSPORT FLAMNIO

1.1. Oggetto del servizio

Le tipologie di servizio richiesto sono:

- a) servizio di custodia, vigilanza e pulizia nelle ore notturne e diurne nei giorni feriali
- b) servizio di custodia, vigilanza e pulizia nelle ore notturne e diurne nei giorni festivi
- c) servizio di sola custodia e vigilanza nelle ore notturne e diurne nei giorni feriali;
- d) servizio di sola custodia e vigilanza nelle ore diurne e notturne nei giorni festivi;

presso il palazzetto dello sport "Flaminio" ubicato in Rimini via Flaminia n.28, costituito da un unico edificio comprendente diversi locali (diverse palestre - "Sala Centrale", "Sala A", "Sala B", "Sala C1", "Sala C2" – tribune per gli spettatori, locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, medicherie, depositi vari, magazzini vari, sala stampa e area ospitalità) tutti ubicati all'interno dello stesso e da due piazzali scoperti ad esso antistanti (su via Flaminia e su via IX febbraio 1849);

1.2. Svolgimento del servizio

Per le tipologie dei servizi richiesto al precedente punto 1.1 il Comune corrisponderà all'affidante le tariffe orarie a persona relative alla tipologia del servizio richiesto.

Le frazioni di ora saranno conteggiate proporzionalmente ai minuti di servizio effettivamente prestati.

Tali servizi, che potranno avere anche una durata minima di un'ora, verranno chiesti attraverso una programmazione (alternativamente giornaliera, settimanale o mensile ecc..) oppure di volta in volta a seconda delle esigenze dell'affidante; sarà compito dell'affidante trasmettere al responsabile del servizio detta programmazione (con l'indicazione della tipologia di servizio, l'orario ed il numero degli addetti richiesti), con almeno un giorno di anticipo rispetto all'espletamento del servizio stesso.

Si precisa inoltre che il Comune in ogni momento può, per esigenze di servizio, modificare la programmazione di cui al precedente punto comunicando con almeno un giorno di anticipo le eventuali variazioni, mentre l'affidatario si dovrà impegnare a svolgere i necessari interventi richiesti a seguito delle nuove disposizioni;

1.3. Descrizione delle prestazioni inerenti il servizio

L'addetto o gli addetti per lo svolgimento dei servizi di cui al punto 1.1 dovrà/dovranno svolgere le proprie funzioni in modo autonomo garantendo, durante le operazioni di pulizia, dove prevista, la sicurezza degli utenti anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l'accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. I servizi relativi a tutte le tipologie di cui al punto 1.1 consistono nello svolgimento delle seguenti attività:

a) all'inizio del servizio accendere le luci e il riscaldamento, aprire le porte e compiere tutte le operazioni necessarie affinché il Palasport Flaminio sia pienamente utilizzabile dall'utenza;

- b) svolgere attività di "front-office", controllando che le persone che accedono al palasport ne abbiano titolo, contestando tempestivamente eventuali accessi o utilizzi non autorizzati e rispondendo, anche telefonicamente, alle richieste di informazioni dell'utenza;
- c) predisporre i locali per i diversi utilizzi e le diverse attività sportive di volta in volta in essi effettuabili (montaggio e smontaggio di canestri, reti da pallavolo, porte da calcetto, tribune, ecc.);
- d) segnalare tempestivamente eventuali danni e/o malfunzionamenti (otturazioni, perdite, guasti ecc.) all'appaltante e agli ulteriori soggetti competenti, da questo eventualmente preventivamente indicati, oltre che, se del caso, alle autorità competenti (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale dei Carabinieri, Questura, ecc.);
- e) chiudere il Palasport Flaminio al termine del servizio, spegnendo le relative luci, il riscaldamento e controllando che tutte le persone siano uscite;
- f) svolgere le piccole riparazioni e manutenzioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione;
- g) verificare delle situazioni di pericolo o danno per le attrezzature e i beni all'interno dell'impianto;
- h) per tutta la durata del servizio presidiare, ovvero sorvegliare e controllare, il buon funzionamento dei bagni, e, in caso di necessità, rifornirli di di carta igienica, salviette asciuga-mani, sapone ecc.. oltre alle suddette attività, per le sole tipologie di servizio di cui al punto 1.1 lettere a) e b), l'addetto dovrà svolgere anche la seguente attività:
 - i) pulire l'atrio del palasport e il piazzale ad esso frontistante, nonché i locali utilizzati per le attività sportive e non, per le quali il Comune rilascia concessione (e/o autorizzazione), con materiali, attrezzature, acqua ed energia elettrica fornite dal Comune a propria cura e spese e nel pieno rispetto, da parte dell'appaltatore, di tutti gli obblighi discendenti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina sul lavoro.

2. SERVIZIO PRESSO LO STADIO ROMEO NERI

2.1. Oggetto del servizio

Le tipologie di servizio richiesto sono:

- a) servizio di vigilanza, custodia, e pulizia svolte dalla figura dell'addetto per cui è previsto il canone mensile
- b) servizio di sola custodia e vigilanza nelle ore notturne e diurne nei giorni feriali con tariffa oraria;
- c) servizio di sola custodia e vigilanza nelle ore diurne e notturne nei giorni festivi con tariffa oraria; presso lo stadio comunale "Romeo Neri" ubicato in Rimini piazzale del Popolo n.3, in adiacenza del palazzotto dello sport "Flaminio", costituito da diversi locali interni, posti nei due "sotto-tribuna" (palestra "Pesisti", palestra "Gemmani", spogliatoi, servizi igienici, medicheria, deposito, magazzino, sala stampa, area ospitalità) e da diversi spazi esterni (campo da calcio con circostante pista di atletica e tribune e "curve" per gli spettatori) oltre che dall'appartamento ad uso del custode, tutti ubicati all'interno del muro di cinta dell'impianto sportivo stesso.

2.3. Svolgimento del servizio

A) Per la tipologia di servizio richiesto al punto 2.1 lettera a, il Comune corrisponde un canone mensile

all'affidante.

Il canone è comprensivo:

o del servizio di vigilanza, custodia e pulizia, con un addetto per 48 ore settimanali distribuite prevalentemente in 8 ore al giorno dal Lunedì al Sabato.

Si precisa che:

- sarà compito dell'affidante trasmettere al responsabile del servizio la programmazione (giornaliera, settimanale o mensile ecc..) dell'inizio e fine del servizio all'interno delle giornate;
- il Comune in ogni momento può, per esigenze di servizio, modificare la programmazione di cui al precedente punto comunicando tempestivamente le eventuali variazioni, l'affidante si dovrà impegnare a svolgere i necessari interventi richiesti a seguito delle nuove disposizioni;
- della costante reperibilità al di fuori del prestabilito orario di lavoro (8 ore al giorno dal lunedì al sabato secondo le esigenze del Comune), per qualsiasi situazione di emergenza, anche inerente all'organizzazione del Comune per le attività da effettuarsi sull'impianto, per attivare, al fine di ovviarvi, tutte le procedure necessarie;
- o della disponibilità gratuita dell'appartamento di proprietà del Comune, posto all'interno dello stadio comunale ("appartamento del custode").

L'addetto che svolgerà tale tipologia di servizio inoltre avrà l'obbligo di:

- trasferire la propria abitazione ed eventualmente quella dei propri famigliari (ossia del coniuge, dei genitori, dei genitori del coniuge, dei figli non coniugati), che in tal caso dovranno risultare con lui conviventi dal relativo stato di famiglia - all'interno del suddetto appartamento entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto;
- mantenere il suddetto appartamento nello stato di fatto iniziale, farne buon uso, conservandolo con la diligenza del buon padre di famiglia;
- non usare i locali del suddetto appartamento per destinazione diversa da quella di abitazione propria e dei propri famigliari (ossia del coniuge, dei genitori, dei genitori del coniuge, dei figli non coniugati);
- non far alloggiare, presso il suddetto appartamento, neppure a titolo gratuito e nemmeno temporaneamente, persone estranee al proprio nucleo familiare, come risultante dal proprio stato di famiglia;
- non consentire ad altri, diversi dai propri famigliari (ossia diversi dal coniuge, dai genitori, dai genitori del coniuge, dai figli non coniugati) di usare, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, il suddetto appartamento o parte di esso;
- rilasciare il suddetto appartamento, libero da persone e cose e in buono stato di manutenzione salvo il normale deperimento dovuto all'uso nel momento stesso in cui avrà termine, per qualunque motivo, il proprio rapporto contrattuale con l'appaltatore o quello tra l'appaltante e l'appaltatore, fatta salva la possibilità, solo in caso di suo decesso, di consentire al coniuge di

alloggiare per ulteriori 6 mesi all'interno dell'appartamento, compatibilmente con la necessità di procedere con la sostituzione dell'addetto incaricato all'espletamento della stessa tipologia di servizi;

- non occupare per qualsiasi uso privato, i locali assegnatigli in custodia, diversi dall'appartamento;
- non compiere interventi di muratura o tinteggiatura senza la preventiva autorizzazione dell'appaltante;
- B) Per le tipologie di servizi richiesti al precedente punto 2.1 lettere b) e c), ovvero eventuali altri servizi necessari per il buon funzionamento dell'impianto ma non ricompresi nelle prestazioni a canone, il Comune corrisponderà all'affidante le tariffe orarie a persona relative alla tipologia del servizio richiesto.

Le frazioni di ora saranno conteggiate proporzionalmente ai minuti di servizio effettivamente prestati.

Tali servizi, che potranno avere anche una durata minima di un'ora,verranno chiesti di volta in volta a seconda delle esigenze dell'affidante; sarà compito dell'affidante trasmettere al responsabile del servizio l'orario di servizio, il numero degli addetti e la tipologia di servizio richiesto.

Si precisa inoltre che il Comune in ogni momento può, per esigenze di servizio, modificare la richiesta di cui al precedente punto comunicando tempestivamente le eventuali variazioni, mentre il l'affidante si dovrà impegnare a svolgere i necessari interventi richiesti a seguito delle nuove disposizioni.

2.3. Descrizione delle prestazioni inerenti il servizio

L'addetto alle tipologie di servizi di cui al punto 2.1 dovrà svolgere le proprie funzioni in modo autonomo garantendo, durante le operazioni di pulizia, dove prevista, la sicurezza degli utenti anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l'accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando.

Il servizio relativo a tutte le tipologie di cui al punto 2.1 consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- e) sorveglianza costante dell'integrità e della funzionalità dei beni mobili ed immobili e degli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) presenti presso lo stadio, con conseguente tempestiva segnalazione di eventuali danni e/o malfunzionamenti (otturazioni, perdite, guasti ecc.) all'appaltante e agli ulteriori soggetti competenti, da questo eventualmente preventivamente indicati, oltre che, se del caso, alle autorità competenti (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale dei Carabinieri, Questura, ecc.);
- f) apertura delle porte, dei cancelli, principali e secondari, all'inizio dell'orario di servizio;
- g) accensione degli impianti (elettrico, di riscaldamento, fari torre del campo principale, ecc.) e più in generale compimento di tutte le operazioni che risultassero necessarie e/o opportune per garantire la piena fruibilità dello stadio da parte dell'utenza, in relazione agli orari di utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza stessa;

- h) costante vigilanza sull'accesso allo stadio e sul corretto utilizzo dello stesso, negli orari di apertura, da parte degli utenti, con conseguente verifica dei rispettivi titoli di accesso e tempestiva contestazione di eventuali accessi e/o utilizzi non autorizzati;
- i) risposta alle eventuali richieste di informazioni dell'utenza;
- j) chiusura delle porte, dei cancelli, principali e secondari, dell'impianto sportivo al termine dell'orario di servizio, contestuale spegnimento degli impianti (elettrico, di riscaldamento, torri faro del campo principale, ecc.) e controllo dell'avvenuta uscita dall'impianto di tutti gli utenti;
- k) alla vigilanza dell'impianto compresa la sorveglianza dell'integrità e della funzionalità dei beni mobili ed immobili e degli impianti (elettrici, idraulici, ecc..) presenti presso lo stadio;
- I) ad evitare ingombri negli spazi comuni;
- m) alle piccole riparazioni e manutenzioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione;
- n) alla verifica delle situazioni di pericolo o danno per le attrezzature e i beni all'interno dell'impianto;
- o) predisporre i locali per i diversi utilizzi e le diverse attività sportive di volta in volta in essi effettuabili;
- p) segnalare all'appaltante, con le modalità concordate, e all'impresa addetta alla manutenzione impiantistica dello Stadio, mediante telefonata al numero di pronto intervento, otturazioni, perdite, guasti, danneggiamenti, ecc., riscontrati durante lo svolgimento delle suddette operazioni;
- q) per tutta la durata del servizio presidiare, ovvero sorvegliare e controllare, il buon funzionamento dei bagni, e, in caso di necessità, rifornirli di carta igienica, salviette asciuga-mani, sapone ecc.. e pulirli;

per la tipologia di servizio di cui al punto 2.1 lettere a:

r) alla pulizia della palestra Gemmani e dei relativi spogliatoi almeno due volte al giorno e comunque secondo l'occorrenza all'interno del proprio orario lavorativo, consistente nello svolgimento delle seguenti attività: spazzatura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, spolveratura degli arredi, lavaggio dei vetri e degli infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc., con materiali, attrezzature, acqua ed energia elettrica fornite dall'appaltante a propria cura e spese e nel pieno rispetto, da parte dell'appaltatore, di tutti gli obblighi discendenti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina sul lavoro.